

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 12-1448

L. 157/1992, L. 248/2005, L.r 5/2018. Avvio caccia selezione e approvazione primo elenco piani prelievo selettivo specie capriolo. Nuove disposizioni per le AFV e AATV in merito all'annotazione sul tesserino regionale in conformità alla sentenza TAR Piemonte 320-2020. Ulteriori disposizioni per gli ATC e CA in merito alle ammissioni.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- l'articolo 13 della legge regionale 5/2018, prevede al comma 1 che, che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;
- l'articolo 28 della citata legge regionale 5/2018 al comma 7 stabilisce che "*7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi*".

Richiamato che:

- la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. ha approvato le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";
- la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013, ad integrazione delle suddette Linee Guida, ha poi approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte";
- in particolare, i punti 3 e 7 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 94-3804 e il punto 2 dell'allegato A della D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 individuano l'iter per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati, piano valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina;
- l'esercizio venatorio alla specie capriolo, nella forma di caccia di selezione, è consentito solo in base a piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale sulla base delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/

CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione, da parte dei richiedenti, di puntuali verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Dato atto che l'incremento del ricorso alla caccia di selezione al capriolo attraverso la previsione di periodi più ampi nel rispetto delle indicazioni ISPRA e attraverso l'invito agli ATC/CA ad usufruire maggiormente di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, permettono di contenere le presenze di caprioli sul territorio regionale limitando il fenomeno dei danni alle attività agricole e degli incidenti stradali.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2020, n. 20-1273 ad oggetto "*Emergenza COVID-19. Disposizioni per la presentazione dei Piani di prelievo selettivo degli ungulati (PPS), del documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) e delle Aree a Caccia Specifica (ACS) e per la proroga all'adozione di regolamenti e alla consegna dei contrassegni relativi alla precedente stagione venatoria*" che ha, tra l'altro, disposto:

"i PPS relativi alle specie Capriolo, Cervo e Daino possono essere presentati in assenza di censimenti primaverili. In armonia al documento pubblicato da ISPRA "Stato emergenziale per epidemia di Covid-19. Indicazioni per i piani di prelievo di ungulati e galliformi", i PPS delle specie Capriolo, Cervo e Daino sono presentati in coerenza con:

- 1) i conteggi diretti o stime con metodi campionari delle popolazioni oggetto del prelievo al fine di valutare l'andamento della popolazione negli ultimi 5 anni (attraverso il calcolo dell'incremento utile annuo) e la struttura della popolazione presente;
 - 2) la realizzazione del piano precedente, valutando quanto questo si sia discostato nel valore complessivo e nella struttura da quanto proposto;
 - 3) gli obiettivi gestionali definiti con il documento di Organizzazione e Gestione degli Ungulati Ruminanti (OGUR) vigente o presentato anteriormente o contestualmente ai PPS;
- il termine del 30 aprile per la presentazione delle proposte di approvazione o modifica degli OGUR stabilito con la DGR 18 – 1130 del 13 marzo 2020 è relativo a documenti che costituiranno il primo elenco. Per l'anno 2020 è consentito presentare proposte di approvazione o modifica degli OGUR entro il 15 maggio 2020; in questo caso saranno approvati in un secondo elenco;
 - la vigenza degli OGUR in scadenza, per i quali l'istituto venatorio non sia stato in grado di presentare le proposte di approvazione entro il 15 maggio 2020, è prorogata fino al 31/03/2021".

Dato atto che risulta necessario, acquisito il parere di ISPRA e sentita la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica istituita con DGR. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, attivare tale forma di caccia a partire dal 01 giugno 2020 rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2020-2021.

Acquisito il parere favorevole espresso dalla suddetta Commissione consultiva regionale in data 28 maggio 2020, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca.

Preso atto della nota prot. n. 22413 del 26 maggio 2020, agli atti del suddetto Settore, con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole in riferimento ai periodi previsti per la caccia di selezione al capriolo così come indicati nella nota del suddetto Settore prot. n. 11202 del 21 maggio 2020; in ordine ai piani di prelievo evidenzia che: "*il metodo utilizzato per la pianificazione del prelievo nei distretti di gestione del Capriolo, nell'impossibilità di effettuare censimenti delle popolazioni a causa dell'emergenza sanitaria, risulta accettabile in quanto basato sull'analisi della traiettoria delle popolazioni e della realizzazione del prelievo delle ultime stagioni venatorie*".

Dato atto che:

è stato verificato dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca la completezza della documentazione relativa ai piani di prelievo selettivo della specie Capriolo presentata dagli istituti venatori;

da tale verifica emerge inoltre, che nei casi in cui i censimenti siano stati effettuati, questi sono avvenuti antecedentemente al blocco della possibilità di libera circolazione, cioè prima del 8 marzo 2020 e che in Piemonte perciò si delinea una situazione duplice:

- in caso di censimenti effettuati, il PPS è stato valutato ed istruito sulla base delle risultanze dei conteggi, con quanto stabilito dall'OGUR e, riguardo alla ripartizione per sesso e classi di età anche alla luce del prelevato degli anni precedenti;
- in caso in cui i censimenti non siano stati effettuati, le popolazioni attuali di capriolo sono stimate utilizzando la serie storica dei censimenti degli ultimi cinque anni per definire il tasso di crescita della popolazione tramite il *Compound annual growth rate* (CAGR). Il PPS è stato valutato ed istruito sulla base di tale stima, con quanto stabilito dall'OGUR e, riguardo alla ripartizione per sesso e classi di età, anche alla luce del prelevato degli anni precedenti.

Dato atto, altresì, che in sede di istruttoria tecnica, effettuata dal Settore competente, nel valutare i piani di prelievo selettivo presentati dagli istituti venatori, in alcuni casi, è stato necessario ridurre il numero dei capi prelevabili per renderli coerenti con la documentazione presentata e con quanto disposto dai criteri di valutazione sopra riportati.

Dato atto che per alcuni piani di prelievo proposti dagli Istituti venatori la documentazione presentata non era completa o valutabile, per cui sono state richieste delle integrazioni.

Ritenuto pertanto di approvare per la stagione venatoria 2020/2021 il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie Capriolo costituente l'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i piani selettivi di cui all'allegato A) risultano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione come risulta dalla relazione di istruttoria tecnica redatta dal Settore competente, di cui all'allegato D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione ed in particolare le schede n. 180 (approvazione dei piani di prelievo selettivo di ungulati selvatici o tipica fauna alpina negli istituti venatori) e 181 (Modifica dei piani di prelievo selettivo approvati).

Richiamata la D.G.R. 21-6908 del 25 maggio 2018 e s.m.i., che per la modifica dei piani di prelievo selettivo approvati, gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità.

Preso atto della Sentenza del TAR Piemonte n. 320 del 25/05/2020 con la quale il Tribunale amministrativo, a parziale accoglimento dei motivi di ricorso, ha dichiarato l'illegittimità del calendario venatorio 2019/2020, di cui alla D.G.R. 5 luglio 2019, n. 5-42, limitatamente al punto delle Istruzioni operative supplementari (Allegato B, paragrafo 2.2) nella parte in cui esenta le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agriturismo-venatorie (A.A.T.V.) dall'osservanza dell'annotazione nel tesserino regionale, subito dopo l'abbattimento, dei capi abbattuti relativi alle specie "oggetto di incentivazione faunistica, agli ungulati e alla tipica fauna alpina".

Ritenuto, inoltre ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005:

- di stabilire che, per l'anno venatorio 2020/2021, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il

01 giugno 2020;

- di approvare l'apertura della caccia di selezione al capriolo, per l'intero territorio regionale, per il periodo 01 giugno 2020 – 15 marzo 2021 così come riportato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; dando atto che, al fine di conformarsi ai rilievi formulati dal Giudice amministrativo, il punto 2.2 dell'Allegato C) Istruzioni operative supplementari del presente provvedimento, preveda quanto segue “Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione, subito dopo l'abbattimento, delle giornate di caccia e dei capi abbattuti”.

Richiamato che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del capriolo, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che:

- la D.G.R. n. 19-1370 del 15 maggio 2020 ha stabilito tra l'altro di prorogare al 30 giugno 2020 il termine finale di presentazione delle domande di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione;
- tale proroga non consentirebbe la formalizzazione delle domande di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione e l'approvazione della graduatoria dei potenziali cacciatori alla partecipazione ai piani di prelievo selettivo al capriolo di cui al presente provvedimento.

Preso atto della richiesta pervenuta dall'ATC AL 4 in data 26 maggio 2020 con la quale si richiede la possibilità negli ATC ove risultano molti posti disponibili rispetto al totale dei cacciatori ammissibili di deliberare anche prima del termine del 30 giugno l'ammissione dei nuovi e ulteriori ammissioni ai fini della partecipazione alla caccia di selezione al capriolo e al cinghiale.

Ritenuto pertanto di stabilire che, nel rispetto dei posti disponibili in rapporto al totale dei cacciatori ammissibili e fatti salvi i diritti di chi presenta domanda di partecipazione di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione entro il 30 giugno 2020 e di tutte le prescrizioni riportate nella D.G.R. n. 21-2512 del 03/08/2011 e ss.mm.ii., i Comuni di gestione degli ATC e CA possano deliberare anche prima del 30 giugno 2020 le ammissioni dei nuovi e/o ulteriori cacciatori sia residenti in Piemonte che provenienti da altre regioni che abbiano presentato anche la domanda di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale e al capriolo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005, per l'anno venatorio 2020/2021, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il 01 giugno 2020;
- di approvare, per la stagione venatoria 2020/2021, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare l'apertura della caccia di selezione al capriolo, per l'intero territorio regionale, per il periodo 01 giugno 2020 – 15 marzo 2021 così come riportato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che il punto 2.2. è conforme alla sentenza del TAR Piemonte n. 320 del 25/05/2020, come descritto in premessa;
- di prendere atto della relazione di istruttoria tecnica dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo predisposta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'allegato D) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che, motiva per ogni piano di prelievo selettivo presentato le relative risultanze istruttorie;
- di prendere atto che, ai sensi della D.G.R. 21-6908 del 25 maggio 2018 e s.m.i., gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità. L'istruttoria tecnica del Settore regionale competente in materia termina entro 40 giorni dalla suddetta di pubblicazione. Il provvedimento della Giunta regionale sarà adottato entro i 60 giorni dalla suddetta di pubblicazione;
- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;
- di stabilire che, nel rispetto dei posti disponibili in rapporto al totale dei cacciatori ammissibili e fatti salvi i diritti di chi presenta domanda di partecipazione di nuova ammissione e/o ulteriore ammissione entro il 30 giugno 2020 e di tutte le prescrizioni riportate nella D.G.R. n. 21-2512 del 03/08/2011 e ss.mm.ii., i Comuni di gestione degli ATC e CA possano deliberare anche prima del 30 giugno 2020 le ammissioni dei nuovi e/o ulteriori cacciatori sia residenti in Piemonte che provenienti da altre regioni che abbiano presentato anche la domanda di partecipazione alla caccia di selezione al cinghiale e al capriolo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO APPROVATI PER IL CAPRIOLO ATC E CA

ISTITUTO	DISTRETTO	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM Cl. I-III	FF Cl. I-III	TOTALE	Cl. 0	MM Cl. I-III	FF Cl. I-III
ATC AL1	1	6	2	2	2	6	2	2	2
	2	7	3	2	2	7	3	2	2
	3	10	4	3	3	10	4	3	3
	4	6	2	2	2	6	2	2	2
	5	11	5	3	3	11	5	3	3
ATC AL2	1	47	17	17	13	47	17	17	13
	2	46	15	17	14	46	15	17	14
	3	17	6	6	5	17	6	6	5
ATC AL4	1	60	20	20	20	60	20	20	20
	2	65	25	20	20	65	25	20	20
	3	70	26	22	22	70	26	22	22
	4	5	2	1	2	5	2	1	2
	5	20	7	7	6	20	7	7	6
	6	25	8	9	8	25	8	9	8
	7	90	30	30	30	90	30	30	30
	8	75	26	26	23	75	26	26	23
	9	70	23	23	24	70	23	23	24
	10	150	50	50	50	150	50	50	50
ATC AT2	1	120	44	38	38	120	44	38	38
	2	105	35	35	35	105	35	35	35
	3	60	21	17	22	60	21	17	22
	4	80	34	23	23	80	34	23	23
	5	45	17	14	14	45	17	14	14
	6	45	14	17	14	45	14	17	14
	7	60	22	19	19	60	22	19	19
	8	45	15	17	13	45	15	17	13
ATC TO1	1	40	15	11	14	40	15	11	14
	2	20	8	5	7	20	8	5	7
ATC TO2	1	29	11	8	10	29	11	8	10
	2	37	14	10	13	37	14	10	13
CA TO4	1	50	5	22	23	50	5	22	23
	2	35	3	16	16	35	3	16	16
	3	22	2	10	10	22	2	10	10
	4	35	3	16	16	35	3	16	16
	5	21	2	9	10	21	2	9	10
ATC VC1	1	35	12	11	12	35	12	11	12

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO APPROVATI PER IL CAPRIOLO AATV E AFV

ALESSANDRIA

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AATV	Aimonetta	12	4	4	4	12	4	4	4
AATV	Albera	54	18	18	18	54	18	18	18
AFV	Bisio	18	6	6	6	18	6	6	6
AATV	Bozzole	6	2	2	2	6	2	2	2
AFV	Cassine	33	11	11	11	33	11	11	11
AATV	Castello di Favagrossa	9	3	3	3	9	3	3	3
AATV	Castelnuovo Bormida	27	9	9	9	27	9	9	9
AFV	Il Bandiasso	18	6	6	6	18	6	6	6
AATV	Il Serraglio	30	10	10	10	30	10	10	10
AATV	La Centuriona	30	8	11	11	30	8	11	11
AFV	La Chiaranta	12	4	4	4	12	4	4	4
AATV	La Lomellina	19	5	7	7	19	5	7	7
AATV	Lavagnina	36	12	12	12	36	12	12	12
AFV	Le Colombare	39	13	13	13	39	13	13	13
AFV	Le Murazze	9	3	3	3	9	3	3	3
AFV	Malvicino	57	19	19	19	57	19	19	19
AATV	Monteacuto-Miogliola	34	11	11	12	34	11	11	12
AFV	Rabbioso	24	8	8	8	24	8	8	8
AFV	Sabbione	12	4	4	4	12	4	4	4
AFV	Sezzadio	21	7	7	7	21	7	7	7
AFV	Squaneto	15	5	5	5	15	5	5	5

ASTI

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AFV	Calliano	6	2	2	2	6	2	2	2
AATV	Val Chisone	42	14	14	14	42	14	14	14

BIELLA

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AATV	Cavaglià	30	10	10	10	30	10	10	10
AATV	Cervo	12	4	4	4	12	4	4	4
AATV	Contea di Paverano	39	13	13	13	39	13	13	13
AATV	La Baraggia	30	10	10	10	27	9	9	9

CUNEO

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AFV	Pietraporzio	7	0	4	3	7	0	4	3

NOVARA

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AATV	Agrate Conturbia	12	4	4	4	12	4	4	4
AATV	Barengo	30	10	10	10	29	10	9	10
AATV	Cressa-Bogogno	30	10	11	9	29	10	10	9
AATV	Gattico	36	11	15	10	36	11	15	10
AATV	Landiona	9	3	3	3	9	3	3	3
AATV	Vaprio d'Agogna	19	5	6	8	16	4	5	7

TORINO

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AFV	Albergian	18	2	7	9	18	2	4	12
AFV	Borgomasino	18	6	6	6	18	6	6	6
AATV	None	4	2	1	1	4	2	1	1
AFV	Valloncrò	21	2	9	10	21	2	9	10

VERCELLI

ISTITUTO	NOME	PIANO PROPOSTO				PIANO APPROVATO			
		TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad	TOTALE	Cl. 0	MM ad	FF ad
AFV	Alice Castello	9	3	3	3	9	3	3	3
AATV	Lenta 1	12	4	4	4	9	3	3	3

ALLEGATO A

AATV	Mandria di Santhià	6	2	2	2	6	2	2	2
------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

ALLEGATO B

Periodi previsti per la caccia di selezione al capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	01 giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	02 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	01 giugno - 15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	16 settembre - 14 dicembre

L'entità degli abbattimenti sono approvati dalla Giunta regionale, in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

GIORNATE E ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione degli A.T.C. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia.

B) nei CA:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione dei C.A. possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia.

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al capriolo è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato).

La caccia di selezione al capriolo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018, l'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di domenica del mese di settembre.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 08 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 31 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 24 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 25 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio 2021, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione al capriolo, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dalla DGR n. 11-202 del 09 agosto 2019 che ha fornito gli indirizzi per l'applicazione delle percentuali previste per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i

cacciatori temporanei, ai sensi dall'art. 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento.

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare al capo subito dopo l'abbattimento, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al capriolo.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.4. Così come previsto dalla l.r. n. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori

ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del capriolo in forma selettiva nel rispetto delle Linee guida regionali. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2021. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della l.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo selettivo del capriolo approvato dalla Giunta regionale.
- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.